



COMUNE DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

- ALLOGGI DI E.R.P.-

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO E PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA

Legge Regionale n. 10/96 art. 30

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 31.01.2011

SOMMARIO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Titolo III OSPITALITA' TEMPORANEA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione

TITOLO II - AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

- Art. 3 - Definizione di nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio
- Art. 4 - Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario
- Art. 5 - Requisiti necessari per richiedere l'ampliamento del nucleo familiare
- Art. 6 - Modalità di richiesta. Autorizzazione
- Art. 7 - Presentazione della domanda
- Art. 8 - Annullamento dell'autorizzazione

TITOLO III - OSPITALITA' TEMPORANEA

- Art. 9 - Ospitalità temporanea
- Art. 10 - Condizioni
- Art. 11 - Modalità della richiesta. Autorizzazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento, per “legge” si intende la Legge Regione Veneto n.10 del 2 aprile 1996 dettante la disciplina per l’assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2 Ambito di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti gli alloggi individuati dall’art. 1, comma 1° e 2° della legge n.10 del 2 aprile 1996 e soggetti alla normativa sull’edilizia residenziale pubblica.

TITOLO II - AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Art. 3 Definizione di nucleo familiare dell’assegnatario dell’alloggio

Per nucleo familiare originario dell’assegnatario si intende l’insieme delle persone a favore delle quali è stata disposta l’assegnazione dell’alloggio.

Si definisce **accrescimento naturale** l’aumento dei componenti del nucleo familiare avvenuto dopo l’assegnazione dell’alloggio a seguito di filiazione. I figli legittimi dell’assegnatario e di altri componenti il nucleo familiare, nati successivamente all’assegnazione, ovvero i figli naturali riconosciuti, adottati e affiliati, entrano a far parte del nucleo familiare ad ogni effetto del rapporto locatizio.

L’assegnatario è tenuto a dare comunicazione al Comune di ogni variazione del nucleo familiare ai sensi del presente articolo entro quindici giorni dal suo verificarsi.

Il Comune, ricevuta la comunicazione di variazione del nucleo, provvederà ad aggiornare la composizione del nucleo familiare ai fini contrattuali entro i successivi 90 giorni, previa verifica da parte dell’ente gestore, ove necessario od opportuno, della permanenza dei requisiti per il mantenimento dell’alloggio.

Art. 4 Ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario

Il diritto al subentro a favore di nuovi soggetti che entrano successivamente a far parte del nucleo familiare titolare dell’assegnazione, al di fuori dell’ipotesi dell’accrescimento naturale ai sensi del precedente art. 3, consegue ad apposito provvedimento a firma del Capo Settore Servizi Sociali, previa istanza dell’assegnatario.

Qualora a seguito del rilascio di autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare si verifichi una situazione di sovraffollamento per mancato rispetto dei parametri di superficie previsti dall'art. 9, 3° comma della legge, si potrà dar luogo ad un procedimento di mobilità in altro alloggio maggiormente adeguato alla composizione del nucleo, ai sensi dell'art. 17, 9° comma, della legge.

Il verificarsi di modificazioni nella composizione del nucleo familiare degli assegnatari al di fuori delle procedure previste dal presente regolamento, e comunque nei casi in cui non sia intervenuta l'autorizzazione del Comune all'ampliamento o all'ospitalità temporanea ai sensi del successivo art. 9 del nucleo familiare, costituisce presupposto per l'avvio di una procedura di decadenza dell'assegnatario ai sensi dell'art. 27, 1° comma, lett. a) della legge.

Art. 5

Requisiti necessari per richiedere l'ampliamento del nucleo familiare

L'ampliamento del nucleo può essere chiesto solo dall'assegnatario in possesso dei requisiti, riferiti all'intero nucleo familiare, necessari per la permanenza nell'ERP al momento della domanda di autorizzazione all'ampliamento.

L'assegnatario può richiedere l'ampliamento del proprio nucleo familiare nel ricorrere delle tassative ipotesi indicate dall'art. 13, 3° comma, della legge.(*)

L'ampliamento del nucleo non potrà essere autorizzato, fino alla favorevole definizione della questione pendente, nei confronti del conduttore:

- a) che risulti ingiustificatamente moroso nel pagamento del canone e/o delle quote di gestione dei servizi e spese condominiali in genere;
- b) nei confronti del quale sia in corso un procedimento per l'eventuale dichiarazione di annullamento o di decadenza dell'assegnazione ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della legge;
- c) che occupi senza titolo un alloggio di ERP.

In presenza di una situazione di morosità, previo impegno concreto dell'assegnatario a sanare anche in forma rateale la stessa, potrà essere autorizzata, in sostituzione dell'ampliamento richiesto e sino alla completa definizione della questione pendente, un'ospitalità temporanea ai sensi del successivo art. 9.

In ogni caso non può autorizzarsi l'ampliamento del nucleo in caso di domanda avanzata dall'assegnatario prima che siano trascorsi **due anni dalla data di assegnazione**, qualora l'istanza di ampliamento del nucleo familiare sia avanzata ai sensi dell'art.13, 3° comma, lett. c), d), e), f) della legge.

Non può inoltre autorizzarsi l'ampliamento del nucleo familiare qualora il reddito complessivo del nucleo familiare superi il triplo del limite per l'accesso, ai sensi dell'art. 28, 5° comma della legge.

(*) Legge Regione Veneto n°10 del 2.4.1996-art.13 commi 3 e 4:

3. L'ampliamento del nucleo familiare è possibile al di fuori degli accrescimenti naturali, esclusivamente nei seguenti casi:

a) matrimonio;

b) adozione di minore;

c) convivenza more-uxorio anche con figli naturali, riconosciuti; (21)

d) rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario che, già componente del nucleo medesimo abbia poi abbandonato l'alloggio;

e) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio solo nell'ipotesi in cui l'assenza si sia protratta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, secondo quanto attestato da certificato storico anagrafico;

f) ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea ottenuto in conformità alla normativa statale vigente.

4. L'ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto al subentro alle condizioni di cui all'articolo 12 con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi. L'eventuale variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta di ampliamento, se autorizzata dal comune.

Art. 6 **Modalità di richiesta. Autorizzazione**

L'assegnatario che intende accogliere stabilmente nel proprio nucleo familiare persone diverse da quelle indicate dal precedente art. 3, è tenuto a darne comunicazione al Comune inoltrando apposita istanza ai fini dell'ampliamento del nucleo familiare, allegando la richiesta documentazione ai sensi del successivo art. 7.

La domanda, **redatta su apposito modulo in distribuzione** gratuita presso il Settore Servizi Sociali o URP del Comune ed indirizzata al Capo Settore Servizi Sociali, dovrà essere sottoscritta dall'assegnatario **ed essere in regola con l'imposta di bollo.**

Il Comune compie ogni accertamento o verifica ritenuta opportuna in relazione alla sussistenza delle condizioni per procedere ad un accoglimento della domanda ed alla veridicità delle dichiarazioni inoltrate.

Qualora, anche a seguito di appositi accertamenti, risultasse la mancanza dei requisiti ai sensi della legge ovvero il difetto delle condizioni previste dal presente Regolamento, il Comune ne darà comunicazione agli interessati esprimendo motivato diniego sull'istanza di ampliamento del nucleo familiare entro il termine massimo di 90 gg. dalla presentazione della istanza.

Il provvedimento di ampliamento del nucleo familiare viene rilasciato entro 90 gg. dalla richiesta.

I suddetti termini sono interrotti per una sola volta nel caso vengano effettuati accertamenti di carattere istruttorio da parte del Settore Servizi Sociali ed iniziano a decorrere nuovamente dal momento in cui l'attività istruttoria è completata.

Art. 7 **Presentazione della domanda**

La domanda va completata dal richiedente indicando i redditi percepiti in qualsiasi forma dalla persona in favore della quale si richiede l'ampliamento, nei due anni precedenti ovvero la mancanza di redditi.

Le persone a favore delle quali si richiede l'ampliamento devono possedere i requisiti di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), d) e f) della legge.

Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione che riterrà necessaria in relazione ai singoli casi.

Le domande presentate incomplete decadono d'ufficio in caso di mancata integrazione dei documenti necessari entro 30 gg. dalla richiesta del Comune.

Art. 8 **Annullamento dell'autorizzazione**

L'annullamento del provvedimento di autorizzazione verrà disposto dal Capo Settore Servizi Sociali in caso di autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false e in tutti i casi in cui sia stata successivamente accertata la mancanza al momento del rilascio dell'autorizzazione di requisiti e/o condizioni ai sensi della legge e del presente regolamento.

TITOLO III - OSPITALITÀ TEMPORANEA

Art. 9

Ospitalità temporanea (**)

E' ammessa l'ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo familiare assegnatario, previa autorizzazione del Capo Settore Servizi Sociali.

Quando l'ospitalità temporanea si protrae per un periodo non superiore a quattro mesi, non è richiesta alcuna autorizzazione.

Entro il predetto termine di quattro mesi l'ospitalità temporanea non comporta alcuna variazione di carattere gestionale, in specie per la quantificazione del canone di locazione.

L'autorizzazione all'ospitalità temporanea di terze persone che si protragga oltre i quattro mesi è ammessa per un periodo, anche frazionabile su richiesta dell'assegnatario, di due anni, prorogabile di biennio in biennio.

L'autorizzazione all'ospitalità temporanea comporta la revisione del canone di locazione sulla base del reddito complessivo risultante dal cumulo con i redditi dei soggetti ospitati.

L'ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo applicandosi, in caso di mancato rilascio, l'art. 29 della legge.

L'ospitalità temporanea può autorizzarsi anche qualora, cumulando i redditi del nucleo familiare dell'assegnatario e dell'ospite, venga superato il limite di reddito indicato dall'art. 28, 5° comma, della legge per il primo biennio, vietandosi la possibilità di proroga dell'autorizzazione all'ospitalità temporanea qualora il superamento di detto limite di reddito si protragga oltre il biennio.

In ogni caso l'autorizzazione all'ospitalità temporanea decorre dal momento in cui ha avuto inizio l'effettivo utilizzo dell'alloggio da parte delle persone ospitate, anche nel caso in cui l'autorizzazione stessa venga rilasciata a sanatoria in un momento successivo.

() Legge Regione Veneto n°10 del 2.4.1996-art.14:**

1. È ammessa l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a quattro mesi. Qualora la ospitalità si protragga per un periodo superiore a quattro mesi anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, l'ospitalità è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del comune e contestuale segnalazione dell'assegnatario all'ente gestore.

2. La mancata richiesta di autorizzazione entro quindici giorni dal superamento del termine di cui al comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto, il cui importo va versato nel fondo sociale di cui all'articolo 21.

3. Dal quarto mese di permanenza nell'alloggio, l'ente gestore provvede ad integrare il canone di locazione con una indennità di occupazione determinata in considerazione della capacità reddituale della persona ospitata.

4. L'ospitato non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro in nessun momento, sia nei confronti dell'assegnatario sia nei confronti dell'ente gestore.

Art. 10

Condizioni

L'assegnatario può richiedere al Comune l'autorizzazione ad ospitare terze persone estranee al nucleo familiare allorché ricorrano le seguenti condizioni:

a) obiettive esigenze di assistenza domiciliare in relazione alle condizioni di salute dell'assegnatario od altri componenti del nucleo familiare, qualora l'assistenza non possa essere garantita all'interno del nucleo stesso, o delle persone a favore delle quali si richiede l'ospitalità temporanea. Tali condizioni dovranno essere debitamente certificate.

b) qualora l'istanza sia motivata dall'intenzione di stabilire una convivenza more uxorio;

c) qualora la persona che si richiede di ospitare debba rilasciare un alloggio a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto o licenza per finita locazione;

d) qualora la persona che si richiede di ospitare sia temporaneamente priva di alloggio;

e) in casi di particolare rilevanza sociale, da motivarsi adeguatamente.

L'autorizzazione all'ospitalità temporanea non potrà comunque rilasciarsi, fino alla favorevole definizione della questione pendente, nei confronti dell'assegnatario:

a) che risulti ingiustificatamente moroso nel pagamento del canone e/o delle quote di gestione dei servizi e spese condominiali in genere, salvo che lo stesso si impegni concretamente a sanare la morosità pregressa anche in forma rateale;

b) nei confronti del quale sia in corso un procedimento per l'eventuale dichiarazione di annullamento o di decadenza dell'assegnazione ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 della legge;

c) che occupi senza titolo un alloggio di ERP.

Art. 11

Modalità della richiesta. Autorizzazione

Ai fini di cui al precedente art. 9, qualora l'ospitalità temporanea sia destinata a protrarsi per più di quattro mesi, l'assegnatario presenta apposita domanda, **redatta su apposito modulo in distribuzione gratuita** presso il Settore Servizi Sociali ed indirizzata al Capo Settore Servizi Sociali, sottoscritta ed in **regola con l'imposta di bollo**. Nella domanda vanno dichiarati i redditi percepiti in qualsiasi forma dalla persona a favore della quale l'ospitalità è richiesta, conformemente a quanto previsto dal precedente art.7, comma 1°.

Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 10, rilascia apposita autorizzazione per un periodo iniziale massimo di due anni, eventualmente prorogabile, previa nuova istanza.

Fino alla concorrenza del periodo massimo di due anni e salve restando successive proroghe, l'ospitalità temporanea può essere autorizzata per più periodi frazionati di tempo, su richiesta dell'assegnatario. In tal caso alla scadenza di ogni singolo periodo l'assegnatario è tenuto a rinnovare la domanda di autorizzazione all'ospitalità temporanea.

L'autorizzazione è rilasciata anche in caso in cui alla stessa consegua un sovraffollamento dell'alloggio rispetto alla soglia minima indicata dall'art.9, 3° comma, della legge, qualora la particolare distribuzione dei vani consenta comunque un corretto utilizzo dell'alloggio stesso. In tal caso il sovraffollamento non comporta diritto alcuno ad un cambio di alloggio.

L'autorizzazione all'ospitalità temporanea viene rilasciata entro 90 gg. dalla richiesta. Il termine è interrotto per una sola volta nel caso vengano effettuati accertamenti di carattere istruttorio da parte del Settore Servizi Sociali ed inizia a decorrere nuovamente dal momento in cui l'attività istruttoria è completata.